

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris

Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 10/03/2015

Oggetto: Cassa Integrazione Guadagni in Deroga 2015

Circolare numero: 010/2015

In sintesi

Segnaliamo che il 23 dicembre 2014 è stata sottoscritta l'Intesa regionale per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) per il 2015.

Approfondimento

Alla luce delle previsioni contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.83473 del 1° agosto 2014 e delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero del lavoro n.19 del 11 settembre 2014, è stata sottoscritta l'intesa relativa alla concessione degli ammortizzatori in deroga per il periodo 1.1.2015 – 31.12.2015 in Friuli Venezia Giulia.

Viene confermato che la cassa integrazione in deroga può essere richiesta unicamente dalle imprese e dai piccoli imprenditori iscritti alla CCIAA (artt. 2082 e 2083 cod.civ.); rimangono esclusi pertanto gli studi professionali e gli altri datori di lavoro "non imprenditori" come – ad esempio – le associazioni.

L'intervento di integrazione salariale in deroga può essere richiesto, con modalità di sospensione o riduzione di orario, per periodi anche non continuativi della durata complessiva non superiore a 5 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

Ciascuna impresa può sottoscrivere un numero massimo di undici accordi della durata massima di 3 mesi ciascuno.

L'integrazione può riguardare operai, impiegati, quadri, apprendisti e lavoratori somministrati purché abbiano un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi. Ciascun lavoratore, nel 2015, può fruire di un numero massimo di 865 ore di cassa in deroga, ridotto a 583 ore per i lavoratori con rapporto part-time fino a 20 ore lavorative settimanali.

L'intervento della "Cassa in Deroga" può essere richiesto solo dalle imprese non soggette alla disciplina della cassa integrazione ordinaria, straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di recente istituzione (art.3 commi 4 e 41, L. 92/2012).

Tuttavia, anche le imprese che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria (come le aziende industriali, le aziende edili anche dell'artigianato, le imprese del terziario che esercitano attività commerciale in senso stretto e che occupano più di 50 dipendenti) possono utilizzare la "Cassa in Deroga" ma solo dopo aver esaurito l'intero periodo di CIG ordinaria e/o straordinaria

Le causali/motivazioni che consentono l'intervento di integrazione sono le seguenti:

1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
2. situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
3. crisi aziendali;
4. ristrutturazione aziendale o riorganizzazione aziendale.

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

Non può essere richiesto l'intervento della CIG in deroga in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa.

Prima di sospendere i lavoratori, e quindi di fruire dei trattamenti di integrazione, l'impresa deve fare fruire le ferie e i permessi residui e maturati. In pratica al momento della sospensione i "contatori" delle ferie e permessi residui dei singoli dipendenti coinvolti devono essere "scarichi".

La procedura di concessione della "Cassa in Deroga" prevede che per potere accedere al trattamento è necessario innanzitutto raggiungere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali contenente le causali di ricorso all'intervento, il numero di dipendenti coinvolti e la programmazione delle sospensioni.

Entro 20 giorni dall'inizio della sospensione dovrà essere:

- 1) presentata la domanda di cassa integrazione alla Regione unitamente al calendario delle sospensioni;
- 2) inviato all'Inps il modello riepilogativo aziendale (Mod. I.G.I. 15/Str./CRISI cod. SR100).

In seguito per ogni mese in cui viene fruita la cassa:

- entro il quindicesimo giorno del mese successivo deve essere comunicato alla Regione l'ammontare delle ore di CIG in deroga effettivamente utilizzate in ciascun mese con riferimento a ciascun lavoratore;
- entro il venticinquesimo giorno del mese successivo deve essere presentato all'INPS provinciale il prospetto individuale (Mod. I.G.I.15 str/Crisi/Cod.SR41) contenente il dettaglio delle ore di sospensione, necessario all'istituto per il pagamento dell'indennità salariale.